

Commissione paritetica cantonale delle case per anziani

Via S. Gottardo 30, CP 748, 6903 Lugano - tel. 091/9116930 e-mail: 200037@ticino.com

Lugano, 9 febbraio 2021

Cambiamenti e interpretazioni del CCL ROCA

La CPC nella sua riunione del 1.2.2021 ha deciso di adottare la seguente direttiva, che adatta il CCL al diritto federale 1.1.2021 e che fornisce alcune indicazioni

Art. 30 - Lavoro straordinario e ore pianificate

Calcolo dello stipendio orario per chi effettua ore straordinarie non recuperate in tempo

La CPC ha definito come vanno pagate le ore straordinarie al personale che non le recupera in tempo libero entro 6 mesi ai sensi dell'art. 30 cpv. 2 CCL ROCA.

La formula per il pagamento di tali ore è stata ripresa dall'art. 29 cpv. 4 del Regolamento organico EOC ed è la seguente:

stipendio mensile diviso 173 ore

Art. 33 Riposo giornaliero e pause

Aggiunta di un cpv. 2

2. Il lavoro giornaliero deve essere interrotto da pause:

- un quarto d'ora se il lavoro giornaliero dura più di cinque ore e mezzo;
- mezz'ora se il lavoro giornaliero dura più di sette ore;
- un'ora se il lavoro giornaliero dura più di nove ore.

Le pause che durano più di mezz'ora possono essere frazionate.

Dette pause non devono essere remunerate, a meno che al dipendente non sia consentito di lasciare il posto di lavoro durante la pausa.

Art. 37, cpv. 2 Vacanze: riduzione

Aggiunta al cvp.2

(...)

Il datore di lavoro non può neppure ridurre le vacanze:

- a. di una lavoratrice che, causa gravidanza, è impedita di lavorare per due mesi al massimo;
- b. di una lavoratrice che ha fruito di un congedo di maternità ai sensi dell'articolo 329f;
- c. di un lavoratore che ha fruito di un congedo di paternità ai sensi dell'articolo 329g.1

Art. 38 - Congedi straordinari pagati e non pagati
Congedi pagati
Aggiunta dei punti 4, 5 e 6

4. Congedo di assistenza ai familiari (art. 329h CO)

Il lavoratore ha diritto a un congedo pagato per il tempo necessario all'assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute; il congedo ammonta tuttavia al massimo a tre giorni per evento e dieci giorni all'anno.

5. Congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio (in vigore dal 1.7.2021)

Il lavoratore che ha diritto a un'indennità di assistenza ai sensi degli articoli 16i-16m LIPG a causa di gravi problemi di salute di suo figlio dovuti a malattia o infortunio ha diritto a un congedo di assistenza massimo di 14 settimane.

Il congedo di assistenza deve essere preso entro un termine quadro di 18 mesi. Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera.

Se entrambi i genitori esercitano un'attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto a un congedo di assistenza massimo di sette settimane. Possono concordare una ripartizione diversa del congedo.

Il congedo può essere preso in una sola volta o in singoli giorni.

Il datore di lavoro deve essere informato senza indugio delle modalità di fruizione del congedo e di eventuali modifiche.

6. Congedo art. 36 cpv. 3 e 4 (Legge sul lavoro)

Su presentazione di un certificato medico, il datore di lavoro deve concedere ai lavoratori un congedo per l'assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute; il congedo è limitato alla durata necessaria per l'assistenza, ma al massimo a tre giorni per evento.

Salvo che per i figli, il congedo di assistenza ammonta al massimo a dieci giorni all'anno. Tale congedo è pagato all'80%.

Art. 39 - Congedi maternità, paternità, adozione e allattamento
Modifica del punto 3

3. In caso di paternità il lavoratore ha diritto a un congedo di paternità di due settimane, se è il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti. Il congedo di paternità deve essere preso entro sei mesi dalla nascita del figlio.

Art. 42 lett. 2 cpv. 2 - Premi assicurazione perdita di guadagno per malattia - Interpretazione

La CPC indica che l'articolo 42, lett. 2 cpv. 2 contegge le assenze del dipendente per malattie non professionali. Sono escluse quindi assenze per infortuni non professionali e per malattie professionali.

Vi ringraziamo per l'attenzione e vi presentiamo i nostri migliori saluti.

COMMISSIONE PARITETICA CANTONALE DELLE CASE PER ANZIANI

Giuditta Rapelli
Presidente CPC



Raoul Ghisletta
Segretario CPC

